Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Sabato, 13 aprile 1929 - ANNO VII** — **Numero 87**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Vegganai le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1068.**

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1929, n. **456.**

Istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2595, che ha convalidato il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dando facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le norme finora emanate con le modifiche e le integrazioni occorrenti;

Viste le domande di concessione per la regolazione del lago d'Iseo e l'utilizzazione irrigua ed industriale dell'Oglio, presentate a norma del Regio decreto sopra citato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, mediante organizzazione obbligatoria ed unitaria degli interessati e con l'intervento dei rappresentanti dell'autorità governativa, la più pronta realizzazione dell'opera regolatrice del deflusso lacuale, e la più equa ripartizione delle acque ricavabili dall'invaso a salvaguardia degli interessi pubblici;

Visto il voto 14 ottobre 1928 del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Brescia, col nome di « Consorzio dell'Oglio », un ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, per la esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell'acqua del lago e del suo emissario.

Art. 2.

Sono organi del Consorzio: il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza e il Comitato consultivo.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) tre membri, dei quali uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

d) un membro nominato dal Ministro per le finanze;

e) un vice avvocato erariale nominato dal Regio avvocato erariale distrettuale di Milano;

f) quattro rappresentanti delle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, in ragione di uno per ogni Provincia, nominati da ciascuna Amministrazione;

g) un membro nominato dal Ministro per le corporazioni su designazione della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

h) un membro nominato dal Ministro per le corporazioni su designazione della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente del Consorzio, di altri due membri del Consiglio di amministrazione, designati da quest'ultimo, a maggioranza, al principio di ogni anno, e di altri due designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per le finanze.

Il Comitato consultivo è composto dei rappresentanti delle utenze dell'Oglio a valle del lago d'Iseo, che raggiungano un minimo di interessenza secondo le norme che saranno stabilite nello statuto dell'ente, nonchè dei rappresentanti del Consorzio dei rivieraschi del lago d'Iseo, del Consorzio dei Comuni della Franciacorta, del Consorzio agrario di

Bergamo e delle utenze che vengano ulteriormente costituite per l'uso delle acque del lago e dell'emissario.

Nello statuto saranno pure determinate le specifiche attribuzioni di ciascuno degli organi sopraindicati.

Art. 3.

Tutte le opere e gli impianti affidati al Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge. Alla loro esecuzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce a carico di coloro che vi hanno interesse, in proporzione al vantaggio rispettivo, le spese per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nell'art. 1 e quelle per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il riparto è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, previa pubblicazione a mezzo del competente ufficio del Genio civile per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento di approvazione non è soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5.

I contributi a carico degli interessati costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti consorziati; sono riscossi con le forme e con la procedura privilegiata stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e godono privilegio di fronte a qualunque altro credito dopo il tributo fondiario.

Art. 6.

Il Consorzio può emettere obbligazioni o titoli fruttiferi, previa autorizzazione dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al Consorzio, valgono a favore dei mutuanti le disposizioni stabilite per la riscossione delle contribuzioni.

Art. 7.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati a fare mutui e ad acquistare le obbligazioni ed i titoli emessi dal Consorzio.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti compiuti dal Consorzio, entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, fatta eccezione delle cambiali, nonchè degli atti giudiziari, sono esenti dalle tasse di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10; salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 9.

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente, da proporre dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto potranno essere estese, in quanto applicabili, alla costituzione di altri consorzi obbligatori per assicurare la più proficua utilizzazione di altri laghi o importanti bacini fluviali, fatta eccezione di tutto ciò che concerne il regime tributario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1069.**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. **461.**

Modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 25 gennaio 1925, n. 120; 3 gennaio 1926, n. 20, e 17 marzo 1927, n. 548, concernenti la decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni contenute nei suddetti decreti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte per la concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro », e della designazione al Ministro per l'economia

nazionale dei lavoratori manuali ritenuti più meritevoli, è composta:

di un rappresentante della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, presidente;

di un rappresentante del Ministero delle corporazioni, membro;

del direttore generale del lavoro, del credito e della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale, membro.

Art. 2.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1070.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **467.**

Fissazione della data di cessazione dell'Amministrazione straordinaria e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale nella provincia di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'Amministrazione provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 28 aprile 1929 la data di cessazione della Amministrazione straordinaria e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale, ai sensi della legge predetta, nella provincia di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 88. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1071.**

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. **404.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Carmela Gramegna vedova Spada », in Gravina di Puglia.

N. 404. R. decreto 21 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Carmela Gramegna vedova Spada », con sede in Gravina di Puglia, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1072.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **405.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Calvagese della Riviera.

N. 405. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Calvagese della Riviera viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1073.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **406.**

Erezione in ente morale dell'Ospedaletto dei bambini poveri di Bari.

N. 406. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Ospedaletto dei bambini poveri di Bari viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 14 marzo 1929.

Autorizzazione a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in proprio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 giugno 1925, col quale, fra gli altri, l'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Groppetti Carlo venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale titolare di Società in nome collettivo;

Visto l'atto 8 febbraio 1929 di scioglimento della detta Società;

Vista la domanda del predetto Groppetti per essere autorizzato a continuare nell'esercizio della professione di agente di cambio in proprio;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Groppetti Carlo è confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il Nostro decreto 11 giugno 1925 per l'esercizio della professione di agente di cambio, quale titolare di Società in nome collettivo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 81. — SABBATINI.

(1692)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Istituzione di un campo di fortuna in Lodi, in provincia di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Lodi, in provincia di Milano, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Abbattimento delle piantagioni esistenti nel campo - Copertura dei fossi di scolo e canali irrigatori - Spostamento di una linea elettrica, montata su pali di legno, attraversanti il campo - Agguagliamento del terreno, aratura, erpicatura, rullatura e semina per la coltivazione del campo a prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali d'atterraggio, degli angolari e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 27 settembre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1928-VI è revocato.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1929.
Approvazione degli elenchi aggiuntivi di sieri, vaccini, virus ed affini dei quali sono autorizzati la produzione a scopo di vendita e l'importazione nel Regno, e degli elenchi dei laboratori autorizzati alla preparazione di autovaccini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2762, nonchè l'art. 43, lettera *C*, del regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Veduto il decreto Ministeriale 1° luglio 1928 con il quale si approvava l'elenco dei sieri, vaccini, virus ed affini dei quali sono autorizzati la produzione a scopo di vendita e l'importazione nel Regno, nonchè l'elenco dei laboratori autorizzati a preparare autovaccini e degli istituti antirabbici;
Vedute le successive autorizzazioni ministeriali in materia dei prodotti ed istituti anzidetti;

Decreta:

1° Sono approvati gli uniti elenchi aggiuntivi al decreto Ministeriale 1° luglio 1928 contenenti:

A) i sieri, vaccini, virus, le tossine ed i prodotti affini da usarsi per l'uomo dei quali è autorizzata la preparazione a scopo di vendita con l'indicazione degli istituti produttori;

B) I sieri, vaccini, virus, le tossine ed i prodotti affini da usarsi per l'uomo, dei quali è autorizzata l'importazione nel Regno, con l'indicazione dei rispettivi depositi;

C e *D*) I sieri, vaccini, virus, le tossine ed i prodotti affini per uso veterinario, dei quali è autorizzata la preparazione e la importazione, a scopo di vendita, con l'indicazione degli istituti produttori;

E) Gli istituti e laboratori autorizzati alla preparazione di autovaccini.

2° Gli elenchi anzidetti saranno vidimati dal direttore capo della Divisione 6ª.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MESSEA.

TABELLA A.

Sieri, Vaccini ed affini, prodotti opoterapici, arsenobenzoli ed altri prodotti chemioterapici e biologici applicati alla Medicina umana e dei quali è stata autorizzata la fabbricazione e vendita.

Num. d'ordine	INDICAZIONE dei prodotti autorizzati	Natura dei prodotti	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione: in base all'art. 132 del T. U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1907. n. 636	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione: in base all'art. 12 del R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1732 e 31 e seg. del Reg. 3 marzo 1927. n. 478	Indicazione se il prodotto è sottoposto a controllo preventivo obbligatorio in base all'art. 37 del Regolam. 3 marzo 1927, n. 478	COGNOME E NOME del Direttore dell'Istituto	*Osservazioni*
1	2(a)	3	4	5(b)	6	7	8
	BOLOGNA: Laboratorio chimico farmaceutico S.A.I.S. — *Via Belle Arti, 30.*						
1	Tifocidina - Prof. Sanfelice (in fiale)	Vaccino	29-1-1929		si	Prof. dott. Francesco Sanfelice	
2	Piocidina - Prof. Sanfelice	»	»		no	»	
3	Saccaromicetina - Prof. Sanfelice	»	»		no	»	
4	Corizzocidina - Prof. Sanfelice	»	»		no	»	
5	Tifocidina (per via orale)	»	»		si	»	
6	Vaccino antipiogene polivalente curativo - Prof. Sanfelice	»	»		no	»	
7	Vaccino antigonococcico polivalente curativo - Prof. Sanfelice	»	»		no	»	
	BOLOGNA: Laboratorio Pasteur — *Via Zanolini, 4.*						
1	Lactofermentasi	Fermenti lattici	29-1-1929		no	Prof. Alessandro Lanfranchi	
	CARRARA: Laboratorio chimico « Apua » (Ditta Giovanni Lunini) — *Corso Vittorio Emanuele, 10.*						
1	Gioddu Rousset semplice (in compresse)	Fermenti lattici	8-11-1928		no	Dott. Cesare Milani	
2	Gioddu Rousset - lassativo (in compresse)	»	»		no	»	
3	Fermentol (Gioddu Rousset) in forma liquida	»	»		no	»	
	FIRENZE: Laboratorio chimico biologico - Dott. Andrea Torricelli — *Via Giotto, 23.*						
1	Fermento d'uva umanizzato	Saccaromiceti	29-1-1929		no	Dott. Andrea Torricelli	
2	Fermento di latte (in forma liquida e in compresse)	Fermenti lattici	»		no	»	
3	Limonata lattica nutritiva	»	»		no	»	
	MILANO: Istituto Sieroterapico Milanese — *Via Darwin, 20.*						
1	Filtrato antipiogeno polivalente (antivirus sistema Besredka)	Vaccino	17-9-1928		no	Prof. dott. Serafino Belfanti	
2	Siero antibotulico polivalente	Siero	29-1-1929		no	»	

(a) Non sono indicati i prodotti opoterapici in quanto l'obbligo dell'autorizzazione per tali prodotti è stato determinato dall'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925. n. 1732, tutt'ora in corso d'attuazione.
(b) La colonna 5 non porta alcuna indicazione essendo tutt'ora in corso d'attuazione il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Num. d'ordine	INDICAZIONE dei prodotti autorizzati	Natura dei prodotti	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione — In base all'art. 132 del T. U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione — In base all'art. 12 del R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1732 e 31 e seg. del Reg. 3 marzo 1927, n. 478	Indicazione se il prodotto è sottoposto a controllo obbligatorio preventivo in base all'art. 37 del Regolam. 3 marzo 1927, n. 478	COGNOME E NOME del Direttore dell'Istituto	*Osservazioni*
1	2 (*a*)	3	4	5 (*b*)	6	7	8
3	Siero antivipera (uso umano)	Siero	29-1-1929		no	Prof. dott. Serafino Belfanti	
4	Anatossivaccino antidifterico per via nasale	Vaccino	»		no	»	
5	Anticorizina	»	»		no	»	
6	Vaccino antidifterico . .	»	15-4-1924		no	»	
	MILANO: Istituto Terapeutico Milanese — *Via Sidoli, 19.*						
1	Bylactene I. T. M. . . .	Fermenti lattici	10-8-1928		no	Dott. Angelo Montini	
	MILANO: Istituto Biochimico Italiano — *Via Crivelli, 12.*						
1	Lactipan	Fermenti lattici	2-10-1928		no	Prof. dott. Giovanni Lorenzini	
2	Stomosina antitubercol. .	Vaccino	14-11-1928		no	»	
	MILANO: Istituto Nazionale di Chemioterapia — *Via dei Gracchi, 16.*						
1	Odontovaccino	Vaccino	10-8-1928		no	Prof. Pietro Rondoni; Prof. dott. Aldo Patta	
2	Rhinovaccino.	»	»		no		
	ROMA: Istituto Terapeutico Romano — *Via Salentini, 15.*						
1	Lattovitamina	Fermenti lattici	10-10-1928		no	Dott. Arturo Bonelli	
	ROMA: Istituto Giovanni Maria Lancisi — *Via IV Novembre.*						
1	Vaccino gonococcico . .	Vaccino	29-1-1929		no	Prof. dott. N. Pietravalle	
2	» streptococcico .	»	»		no	»	
3	» stafilococcico . .	»	»		no	»	
4	» colibacillare . .	»	»		no	»	
5	» melitense	»	»		no	»	
6	» antipiogeno polivalente	»	»		no	»	
7	» tifico	»	»		si	»	
8	» paratifico A. . .	»	»		si	»	
9	» paratifico B. . .	»	»		si	»	
10	» antitifoideo polivalente	»	»		si	»	
11	» gonococcico forte	»	»		no	»	
	ROMA: Consorzio Neoterapico Nazionale — *Via Arno, 40.*						
1	Fermil	Fermenti lattici	29-1-1929		no	Dott. Giuseppe Rende e dott. Emilio Checconi	
	SIENA: Istituto Vaccinogeno Sieroterapico Toscano.						
1	Siero normale di cavallo	Siero	7-3-1929		no	Prof. Achille Sclavo	
2	Vaccino anticolerico . .	Vaccino	»		si	»	

(*a*) Non sono indicati i prodotti opoterapici in quanto l'obbligo dell'autorizzazione per tali prodotti è stato determinato dall'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925 n. 1732. tutt'ora in corso d'attuazione.
(*b*) La colonna 5 non porta alcuna indicazione essendo tutt'ora in corso d'attuazione il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Il direttore capo della Divisione 6ª:
A. LABRANCA.

TABELLA B.

Sieri, Vaccini ed affini, prodotti opoterapici, arsenobenzoli ed altri prodotti chemioterapici e biologici applicati alla Medicina umana e dei quali è stata autorizzata l'importazione.

Num. d'ordine	INDICAZIONE dei prodotti autorizzati	Natura dei prodotti	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione		Indicazione se il prodotto è sottoposto a controllo preventivo obbligatorio in base all'art. 37 del Regolam. 3 marzo 1927, n. 478	COGNOME E NOME del Direttore dell'Istituto	Osservazioni
			in base all'art. 134 del T. U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 n. 636	in base all'art. 12 del R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1732 e 31 e seg. del Reg. 3 marzo 1927, n. 478			
1	2 (a)	3	4	5 (b)	6	7	8

BOLOGNA: Dott. Giuseppe Cattini — *Via Gombruti, 20.*

1	Vaccino Pertussis originale - Berna - 1ª e 2ª serie	Vaccino	14-9-1928		no	Dott. Giuseppe Cattini	Prodotti dell'Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Svizzero di Berna.
2	Siero antigangrenoso . .	Siero	28-2-1929		no	»	»
3	Siero antiscarlattinoso. .	»	»		no	»	»

MILANO: Ditta P. Astier — *Piazzale Lavater, 2.*

1	Colique - vaccino anticolibacillare	Vaccino	10-8-1928		no	Dott. Oreste Boero	Prodotti della Casa P. Astier di Parigi.
2	Stalysine - vaccino antistafilococcico	»	»		no	»	»

MILANO: Società Italiana Prodotti E. Merck — *Viale Campania, n. 46.*

1	Antitiroidina	Sierotiroideo	24-7-1908		no	Dott. Angela Guerra (Tecnico responsabile)	Prodotti della Casa E. Merck di Darmstad (Germania).

(a) Non sono indicati i prodotti opoterapici in quanto l'obbligo dell'autorizzazione per tali prodotti è stato determinato dall'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925 n. 1732, tutt'ora in corso d'attuazione.
(b) La colonna 5 non porta alcuna indicazione essendo tutt'ora in corso d'attuazione il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Il direttore capo della Divisione 6ª:
A. LABRANCA.

TABELLA *C*.

Sieri, vaccini, ed affini, prodotti opoterapici, arsenobenzoli ed altri prodotti chemioterapici e biologici applicati alla Medicina veterinaria e dei quali è stata autorizzata la fabbricazione e vendita.

Num. d'ordine	INDICAZIONE dei prodotti autorizzati	Natura dei prodotti	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione: in base all'art. 134 del T. U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1925 n. 636	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione: in base all'art. 12 del R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1732 e 31 e seg. del Reg. 3 marzo 1927, n. 478.	Indicazione se il prodotto è sottoposto a controllo preventivo obbligatorio in base all'art. 37 del Regolam. 3 marzo 1927, n. 478.	COGNOME E NOME del Direttore dell'Istituto	*Osservazioni*
1	2 (*a*)	3	4	5 (*b*)	6	7	8
	MILANO: Istituto Sieroterapico Milanese — *Via Darwin, 20.*						
1	Siero iperimmune antiaftoso	Siero	15-11-1928		no	Prof. Serafino Belfanti	
2	Siero contro il veleno delle vipere	»	29-1-1929		»	»	
3	Virus topicida (metodo Danysz)	Virus	17-9-1928		»	»	
	MILANO: Laboratorio per la preparazione dei sieri e vaccini — *Via Lazzaro Spallanzani, 26.*						
1	Siero iperimmune antiaftoso	Siero	4-11-1928		no	Prof. Guido Finzi	
	BOLOGNA: Laboratorio Pasteur — *Via Zanolini, 4*						
1	Zoolactofermentasi . . .	Fermenti lattici	29-1-1929		no	Prof. Alessandro Lanfranchi	
	SIENA: Istituto Vaccinogeno e Sieroterapico Toscano.						
1	Siero anticarbonchioso .	Siero	6-9-1907		no	Prof. Achille Sclavo	
2	Siero antitetanico . . .	»	20-4-1915		si	»	
3	Siero antistreptococcico (antipiogene polivalente)	»	1-9-1920		no	»	
4	Vaccino anticarbonchioso	Vaccino	6-9-1907		no	»	

(*a*) Non sono indicati i prodotti opoterapici in quanto l'obbligo dell'autorizzazione per tali prodotti è stato determinato dall'art. 12 del R. decreto legge 7 agosto 1925, n. 1732, tutt'ora in corso d'attuazione.
(*b*) La colonna 5 non porta alcuna indicazione essendo tutt'ora in corso d'attuazione il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Il direttore capo della Divisione 6ª:
A. LABRANCA.

TABELLA *D.*

Sieri, Vaccini ed affini, prodotti opoterapici, arsenobenzoli ed altri prodotti chemioterapici e biologici applicati alla Medicina veterinaria e dei quali è stata autorizzata l'importazione.

Num. d'ordine	INDICAZIONE pei prodotti autorizzati	Natura dei prodotti	Data dei Decreti Ministeriali di autorizzazione		Indicazione se il prodotto è sottoposto a controllo preventivo obbligatorio in base all'art. 37 del Regolam. 3 marzo 1927, n. 478	COGNOME E NOME del Direttore dell'Istituto	*Osservazioni*
			in base all'art. 134 del T. U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636	in base all'art. 12 del R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1732 e 31 e seg. del Reg. 3 marzo 1927, n. 478			
1	2 *(a)*	3	4	5 *(b)*	6	7	8
	BOLOGNA: Prof. Alessandro Lanfranchi — *Viale Filopanti, 5.*						
1	Siero antistreptococcico polivalente	Siero	20-5-1924			Prof. Alessandro Lanfranchi	Prodotti dell'Istituto Pasteur di Parigi.
2	Siero anticarbonchioso ematico	»	»			»	
3	Molleina	Tossina	»			»	
	TORINO: Ditta Luigi Marini — *Rivoli Torinese.*						
1	Siero contro il colera dei polli	Siero	21-5-1921		no	Dott. Angelo Fasano (Tecnico responsabile)	Prodotti della Casa Behringwerke Gesellschaft di Marburg e Bremen (Germania).
2	Siero contro il carbonchio ematico	»	»		»	»	
3	Siero contro il carbonchio sintomatico	»	»		»	»	
4	Siero contro il mal rossino dei suini	»	»		»	»	
5	Siero contro il tetano. .	»	»		si	»	
6	Vaccino contro l'aborto epizootico dei bovini (Abosan)	Vaccino	8-9-1923		no	»	
7	Vaccino contro l'aborto epizootico delle cavalle (Parabosan)	»	»		»	»	
8	Vaccino per l'immunizzazione dei bovini contro la tubercolosi (Bovovaccin)	»	»		»	»	
9	Siero Druse (contro l'adenite equina)	Siero	»		»	»	
10	Siero e vaccino contro il cimurro dei cani	Sierovaccino	»		»	»	
11	Siero contro la linfangite epizootica	Siero	»		»	»	
12	Siero contro la peste suina	»	»		»	»	
13	Siero antistreptococcico .	»	»		»	»	
14	Malleina	Tossine	»		»	»	
15	Tubercolina (per uso diagnostico)	»	21-5-1921		»	»	

(a) Non sono indicati i prodotti opoterapici in quanto l'obbligo dell'autorizzazione per tali prodotti è stato determinato dall'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, tutt'ora in corso d'attuazione.
(b) La colonna 5 non porta alcuna indicazione essendo tutt'ora in corso d'attuazione il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Il direttore capo della Divisione 6ª:
A. LABRANCA.

TABELLA E.

Istituti e laboratori autorizzati a produrre autovaccini.

N. d'ordine	Sede	Istituto produttore	Dirigente la preparazione	Data del Decreto	*Osservazioni*
1	Ancona	Laboratorio dell'Ospedale civile	Prof. Nicola Sette	20 novembre 1928	
2	Adria	Laboratorio dell'Ospedale civile	Prof. Augusto Natali	20 gennaio 1929	
3	Firenze	Regia scuola di sanità militare	Ten. col. Romby dott. Carlo	10 settembre 1928	
4	Milano	Istituto urologico milanese - Via Spadari, n. 1	Dott. Aldo Defrise	3 agosto 1928	
5	Genova	Laboratorio annesso all'Ospedale civile – Genova, Sampierdarena	Dott. Giovanni Rossi	9 marzo 1929	
6	Messina	Laboratorio annesso all'Istituto d'igiene dell'Università di Messina	Prof. dott. Guido Volpino	9 marzo 1929	

Il direttore capo della Divisione 6ª:
A. LABRANCA.

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Istituzione di un campo di fortuna in Otranto, in provincia di Lecce.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Otranto, in provincia di Lecce, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento di tutte le piante arboree - Spianamento del terreno e colmatura del dislivello esistente per la strada Fabrizio e le zone vicine in modo da rendere il campo uniforme e pianeggiante - Colmatura di tutti i pozzi esistenti - Demolizione di tutti i muretti a secco, di una casa colonica e di un vecchio ricovero in muratura - Impianto del prato stabile asciutto - Rullatura del terreno - Abolizione del tratto della strada vicinale Fabrizio che attraversa il campo - Costruzione di un nuovo tronco stradale verso l'estremo ovest del campo per l'allacciamento della strada vicinale Mammacasella - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Istituzione di un campo di fortuna in Barletta, in provincia di Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Barletta, in provincia di Bari, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spostamento della linea a bassa tensione che attraversa il campo - Deviazione della strada vicinale Crocevia Crocefisso e ricostruzione della stessa a m. 150 dal limite est del campo - Svellimento di tutte le piante arboree esistenti - Spianamento e agguagliamento del terreno in maniera da renderlo uniforme e pianeggiante - Impianto del prato stabile asciutto - Rullatura leggera del terreno - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Istituzione di un campo di fortuna in Fasano, in provincia di Brindisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Fasano, in provincia di Brindisi, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento di tutte le piante arboree esistenti - Demolizione dei muretti a secco e della casa Velletri che trovasi al limite est del campo - Spianamento del terreno con scasso della roccia affiorante nella zona nord-est del campo - Agguagliamento della zona d'atterraggio in maniera da renderla uniforme e pianeggiante - Impianto del prato stabile asciutto - Rullatura leggera del terreno - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1214)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Istituzione di un campo di fortuna in Terni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Terni, in provincia di Terni, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento delle piante esistenti nella zona - Spianamento e agguagliamento del terreno - Spostamento lungo i limiti del campo delle strade campestri che lo attraversano - Costruzione delle necessarie opere di drenaggio - Impianto del prato stabile asciutto - Conveniente cilindratura del terreno - Adattamento e consolidamento della strada d'accesso al campo denominata di San Lorenzo o di Piaia nonchè del ponticello sul fosso Piaia in modo da renderli atti al transito degli autoveicoli - Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo del campo, degli angolari e dei pettini di pericolo - Costruzione dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1928-VI è revocato.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1216)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419 15251

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Krolinje vedova Drēos, nata a Trieste il 9 aprile 1883 e residente a Trieste, via Paolo Diacono, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dreossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Krolinje vedova Dreos è ridotto in « Dreossi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Nives fu Guido, nata il 9 febbraio 1908, figlia;
2. Fulvio fu Guido, nato l'8 giugno 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(938)

N. 11419-16155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Manlio Eckhardt fu Giovanni, nato a Trieste il 6 luglio 1906 e residente a Trieste, via Ginnastica, 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eccardi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Manlio Eckhardt è ridotto in « Eccardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(939)

N. 11419-15474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Attilio Erschen fu Francesco, nato a Trieste, il 22 luglio 1878, e residente a Trieste, via Giuseppe Caprin, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Erseni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Attilio Erschen è ridotto in « Erseni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Valeria Erschen nata Titscher fu Giuseppe, nata il 22 settembre 1888, moglie;
2. Primavera di Attilio, nata il 21 marzo 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(940)

N. 11419-15480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Gelenich di Giovanni, nato a Trieste, il 16 gennaio 1906 e residente a Trieste, via Ginnastica, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Gelenich è ridotto in « Gellini »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(941)

N. 11419-15490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Massimo Grdevic fu Giovanni nato a Stridone (Portole), il 12 ottobre 1902, e residente a Trieste, via G. B. Vico 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Massimo Grdevic è ridotto in « Gardelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(942)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 6 aprile 1929, n. 63961, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1929, n. 54, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio dovuto sino a tutto novembre 1928 ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle medesime.

(1695)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 6 aprile 1929, n 63962, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1929, n. 54, concernente l'approvazione della convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari.

(1696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 82.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.62
Svizzera	367.85	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.712	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.095
Spagna	284.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schilling)	2.687	Danimarca	5.092
Praga	56.62	Rendita 3.50 %	69.80
Romania	11.37	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3 % lordo	44 —
Peso Argentino Carta	8 —	Consolidato 5 %	80.60
New York	19.095	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.45
Dollaro Canadese	19 —		
Oro	368.44		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(1ª *pubblicazione*).

Denuncia di smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante due cartelle del credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Natura delle cartelle: 3.75 % ordinarie — Numero d'iscrizione del certificato: 617 — Data di emissione: 15 dicembre 1908 — Intestazione del certificato: Società venditori e provveditori di carni macellate in Genova, ora Società anonima cooperativa « Industrie carni e trasporti » con sede in Genova. — Valore nominale complessivo: L. 2000 — Numero d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato: n. 19943, valore L. 1000 e n. 19944, valore L. 1000.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza

che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

Roma, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

(1697)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria dei bacini montani di Marano sul Panaro in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, n. 1720, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria dei bacini montani di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi in provincia di Modena.

(1225)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati che agli esami di Stato sono stati dichiarati idonei all'esercizio della professione di perito forestale.

Minucci del Rosso Stefano.

(1222)

Elenco dei candidati che agli esami di Stato sono stati dichiarati idonei all'esercizio della professione di agronomo.

Agnoli Lodovico.
Auzil Bernardino.
Antonucci Pantaleo.
Baizini Pietro.
Baldelli Bombelli Cesare.
Barducci Vincenzo.
Benassi Francesco.
Bernardi Bruno.
Calefli Giuseppe.
Castelbarco Albani Guglielmo.
Castelli Tommaso.
Cereti Paolo.
Cicogna Mazzoni Francesco.
Cina Oreste.
Crisanti Gino.
De Beni Umberto.
De Gregorio Nicola.
Dolfi Guido.
Donà dalle Rose Antonio.
Douglas Scotti Attilio.
Fabbri Aldo.
Fabbroni Manetto.
Facuzi Vezio.
Farini Gian Filippo.
Favella Carlo.
Fausti Giulio.
Fois Giorgio.
Gaddini Leopoldo.
Gandolfi Celestino.
Gentile Renato.
Giuffrè Antonino.
Giurato Bruno.
Gosi Luciano.
Grimaldi Alfredo.
Guidobono Guido.
Jedlowski Edoardo.
La Notte Francesco Saverio.
Luchini Giacomo.
Manerba Oreste.
Messori Alberto.
Mignani Raffaele.
Mingozzi Roberto.
Molinari Tosatti Renzo.
Nannini Sergio.
Nassi Renato.
Oelker Giorgio.
Palareti Francesco.
Palestini Primo.
Paolini Giovanni.
Pavani Mario.
Pellegrini Eugenio.
Perdisa Luigi.
Perizzi Antonio.
Peroni Silvio.
Perrier Ernesto.
Pontecorvo Guido.
Ravaglia Luigi.
Ricci Antonio.
Ricci Luigi.
Righi Giulio.
Rocchi Marcello.
Rossi Domenico.
Sartoretti Mario.
Soregaroli Ambrogio.
Tabet Duccio.
Toschi Augusto.
Zanini Emilio.

(1221)

Elenco dei candidati che agli esami di Stato sono stati dichiarati idonei all'esercizio della professione di medico veterinario.

Abbà Teresio.
Acerbo Giusto.
Adami Enrico.
Agostinelli Ettore.
Andreotti Pietro.
Annese Michele.
Antonini Giovanni.
Bacchiani Unico.
Bacchiocchi Edmondo.
Balboni Alberto.
Balloni Antonio.
Barberis Sifrido.
Bareggi Gerolamo.
Belli Manfredo.
Benevento Raffaele.
Berselli Luigi.
Bertazzoni Mario.
Bertolozzi Aldo.
Betti Vincenzo.
Biagi Ennio.
Biavati Pio.
Bizzarri Nicola.
Bocci Domenico.
Borghi Giuseppe.
Brianza Luigi.
Brunelli Arrigo.
Brustia Camillo.
Bujatti Pier Giovanni.
Caccavella Antonio.
Cagliari Pietro.
Camanzi Giulio.
Camponi Galbino.
Cancellara Giulio.
Canestrari Giuseppe.
Cappelli Mario.
Carra Arrigo.
Carnevale Bonino Gio.
Casella Giuseppe.
Cattini Enzo.
Cavalletto Armando.
Celleno Danilo.
Chelli Felice.
Ciabatti Ferdinando.
Ciambellotti Oscar.
Cianciotta Antonio.
Cicogna Lino.
Ciriello Antonio.
Colleschi Guglielmo.
Colonna Cornelio.
Costabello Alfonso.
Costagnola Alberto.
Cossu Attilio.
Cozza Carlo.
D'Addezio Salvatore.
De Chiara Generoso.
Degli Esposti Carmelo.
De Lellis Vito.
Delfa Domenico.
Del Genio Cesare.
De Marco Nicola.
De Pasquale Luigi.
Di Biagio Vincenzo.
Di Fabrizio Gaetano.
Dioguardi Giuseppe.
Fabbri Primo.
Fagioli Oscar.
Fasana Angelo.
Ferroni Filino.
Ferraro Lorenzo.
Filzi Aldo.
Franchini Lando.
Frescura Leone.
Friscia Pellegrino.
Fuligni Agostino.
Gallarato Eraldo.
Giannotti Davide.
Gennaro Arturo.
Gilli Stellino.
Giovagnoli Egidio.
Giudice Roberto.
Gottardi Giuseppe.
Grassi Giuseppe.
Grassi Francesco.
Gregorio Giuseppe.
Guggi Eugenio.
Labellarte Nicola.
Lamma Quirico.
Ledda Luigi.
Lenzi Aldo.
Levi Giuseppe.
Lombardi Domenico.
Lorenzoni Cesare.
Madonna Sabatino.
Magnani Francesco.
Mandato Ciro.
Manieri Francesco.
Marengo Ubaldo.
Massara Enrico.
Masutti Antonio.
Mauri Ezio.
Mazzanti Mario.
Mazzanti Tommaso.
Mecucci Domenico.
Mei Mario.
Montani Carlo.
Monti Danti.
Morini Emilio.
Morozzi Giovanni.
Munarini Alessandro.
Natale Giovanni.
Negri Federico.
Nicastro Santo.
Olivieri Giovambattista.
Orlando Corrado.
Pagliacci Paolo.
Pagliorini Camillo.
Parente Ettore.
Pasquini Giovanni Carlo.
Pedotti Angelo.
Petri Sante.
Piazza Giovanni.
Pierantonio Giovanni.
Pineschi Ugo.
Pispoli Amerigo.
Poggetti Vannuccio.
Polverini Ruggero.
Porfiri Ulderico.
Poschi Umberto.
Quercetti Ferruccio.
Rago Ruggero.
Raschellà Gennaro.
Ravaglioli Andrea.
Ravaglioli Tommaso.
Rebecchi Agostino.
Rebecchi Mario.
Recchioni Raffaele.
Reffi Giuseppe.
Rigutto Amerigo.
Rossi Giuseppe.
Rossini Rino.
Rubinetti Francesco.
Sacchi Adoardo.
Salvadè Angelo.
Santinello Umberto.
Santoni Giovanni.
Santucci Renzo.
Seren Ennio.
Servegnini Antonio.
Sguangi Ermanno.
Siconolfi Olindo.
Signorelli Carlo.
Silvino Valerico.
Simonatti Ero.
Taccani Achille.
Titone Filippo.
Tomasoni Ottone.
Tondi Marco.
Toni Angelo.
Tremonti Giuliano.
Turchetti Giuseppe.
Ughi Luigi.
Valentini Ridolfini Alberto.
Ventura Lodovico.
Vercellio Filippo.
Vittonatto Giuseppe.
Videsott Renzo.
Zoccoli Elena.
Zucchini Orlando.

(1223)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per esami a sette posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316, e 30 dicembre 1923, n. 2903, sull'ordinamento giudiziario militare;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3241, che consente un reclutamento straordinario di magistrati militari e riconosciuta l'opportunità di far luogo a tale reclutamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe (grado 10°), con lo stipendio annuo di L. 9500 e col supplemento di servizio attivo di L. 2100 annue.

Art. 2.

A termini dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, in epigrafe citata, al concorso potranno prendere parte gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, laureati in giurisprudenza, che abbiano età non superiore ai 35 anni.
Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra tale limite di età è elevato a 40 anni.
Al concorso in parola possono inoltre essere ammessi gli attuali cancellieri capi della giustizia militare, laureati in giurisprudenza, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, anche se abbiano superato il limite di età stabilito per tutti gli altri concorrenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio del candidato.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;
2° certificato, rilasciato da un medico militare, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e anche fisicamente idoneo pel servizio in Colonia;
3° diploma originale di laurea in giurisprudenza;
4° foglio di congedo militare o copia dello stato di servizio mod. 53;
5° quietanza di un Ufficio del registro, da cui risulti che il candidato ha pagato la tassa di L. 50 per l'ammissione al concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Art. 4.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali.
Le prove scritte avranno luogo in Roma non prima del mese di giugno del corrente anno, nella sede del Tribunale supremo militare, e verteranno sulle seguenti materie:
a) diritto penale militare;
b) diritto penale comune;
c) diritto civile.
Le prove orali, oltre che sulle materie sopra indicate, verteranno sulla procedura penale militare e comune, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

Art. 5.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi di voti in ciascuna prova scritta.
Saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato una media di non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 6.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà stabilita secondo l'ordine dei punti risultanti dalla media dei voti riportati dai candidati.
A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sette classificati nella graduatoria.
Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.
La graduatoria dei dichiarati idonei, approvata con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 8.

A termini dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo il tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.
Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso che abbiano prestato servizio in uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
Alla fine del tirocinio sarà accertata, dalla Commissione permanente per il personale della giustizia militare, l'idoneità degli aspiranti.
Quelli dichiarati idonei, otterranno la nomina stabile all'impiego di ruolo cui aspirano.
Quelli, invece, non dichiarati idonei saranno ammessi a compiere un secondo periodo di tirocinio di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno nominati come innanzi, e se dichiarati inidonei, saranno dispensati dal servizio.

Art. 9.

Giusta le vigenti norme legislative, durante il periodo di tirocinio, di cui al precedente articolo, gli interessati conserveranno lo stipendio di cui sono provvisti, le indennità di cui fruiscono ed il supplemento di servizio attivo. Se però il grado di cui sono rivestiti, nel ruolo di provenienza, sia superiore al 10°, competerà loro il supplemento di servizio attivo nella misura per quest'ultimo grado stabilita.
I vincitori del concorso, poi, nominati nella magistratura militare, ed aventi, nel ruolo di provenienza, grado superiore al 10°, conserveranno lo stipendio di cui sono provvisti e soltanto percepiranno il supplemento di servizio attivo nella misura stabilita per il grado 10° stesso.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e sarà pure designato il funzionario che dovrà esercitare le funzioni di segretario.
Ai candidati ammessi al concorso sarà, mediante lettera raccomandata, comunicata la data in cui avranno inizio le prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

(1677)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.